

Deliberazione 24 gennaio 2001

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 (deliberazione n. 04/01)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 24 gennaio 2001,
- Premesso che:
 - in data 28 dicembre 2000 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito deliberazione n.237/00) pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
 - sono stati riscontrati errori materiali nel testo della deliberazione sopra richiamata;
- Vista la deliberazione n. 237/00;
- Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo della deliberazione dell'Autorità n. 237/00;

DELIBERA

- Nell'articolo 4, comma 4.8, il primo e il secondo alinea sono sostituiti dai seguenti:
 - NU_t sono i clienti attesi delle estensioni rilevanti;
 - NU_{AC-10} sono i clienti nuovi delle reti esistenti e quelli presenti al 31 dicembre dell'anno AC-9, al netto delle cessazioni, calcolati secondo la formula:

$$NU_{AC-10} = NU - \sum_{t=AC-9}^{AC} NU_t$$

- Nell'articolo 4, comma 4.9, l'espressione "nuovi clienti allacciati annui" è sostituita dall'espressione "nuovi clienti allacciati".
- Nell'articolo 4, comma 4.10, nel secondo alinea, la formula di calcolo NU_{AC-10} è sostituita dalla seguente

$$NU_{AC-10} = NU - \sum_{t=AC-9}^{AC} NU_t$$

- Nell'articolo 9, comma 9.4, nel terzo alinea, l'espressione "clienti allacciati ed attivi al 31 dicembre 1999" è sostituita dall'espressione "clienti allacciati ed attivi al 30 giugno 2000".
- Nell'articolo 9, comma 9.4, nel terzo e nel quarto alinea, l'espressione "consumi inferiori a 200.000 metri cubi standard" è sostituita dall'espressione "consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard".
- Nell'articolo 9, comma 9.4, nel quarto alinea, l'espressione "allacciati ed attivi al 30 giugno 2000" è soppressa.
- Nell'articolo 9, comma 9.5, nel secondo alinea, la formula:

$$Qm1 = \frac{cm + 58,5}{38,52}$$

è sostituita dalla formula:

$$Qm1 = \frac{cm + 58,5}{38,52 \times 0,975}$$

- Nell'articolo 12, comma 12.1, lettera a) l'espressione "ai clienti attivi all'ultimo giorno" è soppressa.
- Nell'articolo 12, comma 12.1, lettera c) l'espressione "clienti del mercato vincolato serviti al 30 giugno 2000 che hanno registrato nell'anno solare 1999" è sostituita dall'espressione "clienti del mercato vincolato che hanno registrato nell'anno base".
- Nell'articolo 12, comma 12.1, lettera c), l'espressione "consumi inferiori a 200.000 metri cubi standard" è sostituita dall'espressione "consumi non superiori a 200.000 metri cubi standard".
- Nell'articolo 12, comma 12.1, lettera e), la formula " $VRD_1 = 0,85 VRD$ " è sostituita dalla formula " $VRD_1 = 0,85 RC_0 - VRVD$ ".
- Nell'articolo 12, comma 12.1, lettera e), la formula " $VRD_1 = 1,15 VRD$ " è sostituita dalla formula " $VRD_1 = 1,15 RC_0 - VRVD$ ".

- Nell'articolo 12, comma 12.3, lettera d), la formula “ $VRD_2 = 0,85 VRD$ ” è sostituita dalla formula “ $VRD_2 = 0,85 RD_1$ ”.
- Nell'articolo 12, comma 12.3, lettera d), la formula “ $VRD_2 = 1,15 VRD$ ” è sostituita dalla formula “ $VRD_2 = 1,15 RD_1$ ”.
- Nell'articolo 18, comma 18.4, lettera c), l'espressione “ai clienti attivi all'ultimo giorno” è soppressa.
- Nell'articolo 18, comma 18.6, l'espressione “in vigore dalla data di pubblicazione” è sostituita dall'espressione “alla data di pubblicazione”.

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 24 gennaio 2001.

Milano, 24 gennaio 2001

Il presidente: P. Ranci